

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE
II^a SEZIONE
L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 239/CGF (2012/2013)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 11 aprile 2013, ha adottato le seguenti decisioni:

COLLEGIO

Avv. Edilberto Ricciardi – Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti, Dott. Carmelo Renato Calderone, Dott. Paolo De Fiore, Dott. Luigi Impeciati, Dott. Marco Lipari, Dott. Franco Massi – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario.

1) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **INIBIZIONE DI MESI 1 AL SIG. CAPONE FERRUCCIO;**
- **AMMENDA DI € 10.000,00 ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA EX ART. 4, COMMA 1 C.G.S. PER LA CONDOTTA ASCRITTA AL PROPRIO LEGALE RAPPRESENTANTE**

INFLITTE SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S. IN RELAZIONE AI TITOLO II "CRITERI INFRASTRUTTURALI" LETT. A) PUNTO 2), DI CUI AL COM. UFF. N. 146/A DEL 7.5.2012 (NOTA N. 2595/85 PF12-13/SP/PP DEL 6.11.2012) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale - Com. Uff. n.59/CDN del 16.1.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso di Campobasso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2) RICORSO POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA AMMENDA DI € 10.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA POL. NUOVO CAMPOBASSO CALCIO/ARZANESE DEL 13.1.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 102/DIV del 15.1.2013)

La C.G.F., sentito l'arbitro, respinge il ricorso come sopra proposto dalla Pol. Nuovo Campobasso di Campobasso. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO SIG. ANTONIO TESORO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 2 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 1, C.G.S., IN RIFERIMENTO ALL'ART. 38, COMMA 6, N.O.I.F., ED IN RELAZIONE ALL'ART. 38, COMMA 4, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO (nota n. 4635/184pf12-13/AM/ma del 27.11.2013) (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 75/CDN del 14.3.2013)

La C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dal Sig. Antonio Tesoro e, per l'effetto, annulla la delibera impugnata. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 4) RICORSO HINTERREGGIO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CARBONARO PAOLO SEGUITO GARA CHIETI/HINTERREGGIO DEL 24.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla Hinterreggio Calcio s.r.l. di Reggio Calabria. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 5) RICORSO CALC. NICHOLAS GUIDI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO GARA PISA/FROSINONE DEL 24.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Nicholas Guidi. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 6) RICORSO A.S. GUBBIO 1910 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALCIATORE DI PIAZZA MATTEO SEGUITO GARA GUBBIO/CARRARESE DEL 24.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Gubbio 1910 di Gubbio (Perugia). Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 7) RICORSO F.B.C. UNIONE VENEZIA S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI €1.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA F.B.C. UNIONE VENEZIA/BASSANO VIRTUS DEL 24.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

La C.G.F. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla F.B.C. Unione Venezia di Mestre (Venezia), riduce la sanzione dell'ammenda inflitta ad €500,00. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 8) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 3.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Avellino di Avellino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

9) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL SIG. RASTELLI MASSIMO SEGUIDO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Avellino di Avellino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

10) RICORSO A.S. AVELLINO 1912 S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. GIOIA ANTONIO SEGUIDO GARA AVELLINO 1912/A.S.G. NOCERINA DEL 25.3.2013 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 147/DIV del 26.3.2013)

La C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dall'A.S. Avellino di Avellino. Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Edilberto Ricciardi

Publicato in Roma l'11 aprile 2013

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete